## Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – SANZIONE – CONTINUAZIONE DELL'ILLECITO – APPLICABILI PRESUPPOSTI

## Descrizione

L'istituto della continuazione ex art. 81 c.p., ancorché non espressamente contemplato dall'art. 9 CGS, trova applicazione anche nell'ordinamento federale (Corte federale d'appello, Sez. IV, n. n. 38/2022-2023); esso presuppone l'unicità dell'azione o dell'omissione ovvero che il fatto sia stato commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. (Corte federale d'appello, Sez. II, n. 114/2018-2019). Ispirato al principio del favor rei, presuppone la sussistenza cumulativa dei seguenti elementi costitutivi: 1) una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; 2) una pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme); 3) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un "medesimo disegno criminoso". Tale ultimo presupposto distingue la fattispecie del reato continuato da quella del concorso materiale di reati, di talché se le violazioni sono commesse sulla base di un disegno complessivo e unitario, trova applicazione la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo; viceversa se trattasi di concorso materiale si applica il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata. (Corte d'Appello Federale, Sez. III, n. 68/2021-2022). E' onere della parte provare la sussistenza dell'elemento dell'univocità del disegno criminoso (Corte federale d'appello, Sez. II, n. 39/2022-2023). L'identità del disegno criminoso deve essere negata, qualora - malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici - la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno di essi. Inoltre, l'accertamento di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni e/o omissioni - tale da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose, in quanto avente ad oggetto la valutazione dell'atteggiamento intellettivo del soggetto agente desumibile da indici rivelatori tratti dalle condotte realizzate - è compito specifico del giudice di merito il cui apprezzamento, qualora correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis Cass. Pen., sez. I, 27/11/1996, n. 6248; Cass. Pen., sez. I, 12/03/2015, n. 24873; Cass. Pen., sez. VI, n. 35805 del 24/05/2007).

## Stagione Sportiva

2022-2023

## Numero

n. 55/CFA/2022-2023/A

## Presidente

Torsello

## Relatore

Saltelli

## Riferimenti normativi

art. 81 CP;

## Provvedimenti

**SEZ. I - DECISIONE N. 0055 CFA del 14 dicembre 2022 (Sig. Alessio Antico/Procura Federale)**